

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 444/AV1 DEL 06/04/2018

Oggetto: Recepimento Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 6594/2018. Provvedimenti relativi.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O.C. Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di recepire e conformarsi alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Urbino, sezione Lavoro, n. 408/2011, confermata dalla sentenza n. 456/2012 resa dalla Corte di Appello di Ancona, sezione Lavoro, divenuta inoppugnabile a seguito della sentenza n. 6594/2018 della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, che ha disapplicato gli atti della procedura finalizzata al conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Medico dell'unità di medicina interna-lungodegenza del presidio ospedaliero di Urbino e dichiarato la nullità del contratto di conferimento dell'incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa di Medicina Generale/Lungodegenza del Presidio Ospedaliero di Urbino al Dr. Paolo Sossai;

2. di dichiarare, per effetto delle disposizioni di cui al suesteso punto 1, l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro tra l'Asur Marche – Area Vasta 1 e il Dr. Paolo Sossai con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento.
3. di notificare il presente atto al Dr. Paolo Sossai, al Direttore del POU AV1 e alla Direzione dell'Asur Marche;
4. di stabilire che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 177/2016, passata in giudicato, il Dr. Paolo Sossai è mantenuto nell'incarico fino alla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento di recepimento delle sentenze del Tribunale di Urbino, sezione Lavoro, n. 408/2011, confermata dalla sentenza n. 456/2012 resa dalla Corte di Appello di Ancona, sezione Lavoro, passate in giudicato;
5. di dare atto che l'intervenuto passaggio in giudicato delle sentenze dichiarative della nullità dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa comporta necessariamente la cessazione anche degli incarichi medio tempore conferiti al Dr. Paolo Sossai di Direttore del Dipartimento di Medicina e di reggenza ad interim della U.O.C. Geriatria, in quanto entrambi di natura fiduciaria ed a tempo determinato, conferibili esclusivamente al Dirigente Medico titolare di incarico di Unità Operativa Complessa;
6. di dare mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per la predisposizione degli atti conseguenti ed in particolare quelli relativi al risarcimento del danno da perdita di chances dovuto al Dr. Massimo Gunelli mediante corresponsione di 1/3 delle differenze retributive tra la posizione retributiva di fatto fruita e quella corrispondente all'incarico dirigenziale non attribuito;
7. di attestare che dall'adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi per il Bilancio economico dell'Area Vasta 1;
8. di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV1, a norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Direttore Area Vasta 1

Per il parere infrascritto:

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione

U.O.C. Bilancio

Si prende atto di quanto attestato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dall'adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi per il Bilancio Economico dell'Area Vasta 1.

Dott.ssa Anna Olivetti

Dirigente U.O.C. Supporto al controllo di gestione

Dott.ssa Laura Cardinali

Dirigente U.O.C. Bilancio

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Gestione risorse umane)**

PREMESSO CHE:

Il presente atto è redatto su mandato del Direttore di Area Vasta ed è conforme al parere legale rilasciato dal Dirigente U.O. Affari Legali Avv. Marisa Barattini con nota ID 780515/5/4/2018/PROAV1.

Con ricorso depositato in data 4 gennaio 2011 il Dr. Massimo Gunelli presentava ricorso avanti al Tribunale di Urbino, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir dichiarare la nullità della determina del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 n. 349 del 19/6/2009 di conferimento dell'incarico di Direttore Medico di secondo livello per l'incarico di Struttura Complessa di Medicina Generale/Lungodegenza del Presidio Ospedaliero di Urbino, nonché la condanna dell'ASUR Marche al risarcimento dei danni patrimoniali, morali e da perdita di chances;

Con sentenza n. 408/2011, emessa in data 23/11/2011, il Tribunale di Urbino, sezione Lavoro, dichiarava la nullità del contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale stipulato tra l'ASUR Marche e il Dr. Paolo Sossai in forza della Determina n. 349 del 19/6/2009 del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino adottata all'esito della suindicata selezione e rigettava le restanti domande;

Avverso la sentenza n. 408/2011 resa dal Tribunale di Urbino, sezione Lavoro, il Dr. Paolo Sossai proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Ancona, sezione Lavoro. Il Dr. Massimo Gunelli resisteva proponendo appello incidentale per la richiesta risarcimento danni;

Con sentenza n. 456 pubblicata in data 6/6/2012 la Corte di Appello di Ancona, sezione Lavoro, dichiarava l'infondatezza dell'appello principale proposto dal Dr. Sossai e in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello incidentale e condannava l'ASUR Marche al risarcimento in favore del Dr. Gunelli Massimo del danno da perdita di chance, confermando nel resto la sentenza gravata, ritenuta *“ineccepibile la statuizione del Tribunale che, rilevato il mancato deposito di certificazione attestante le attività professionali, ha ritenuto la carenza motivo di inammissibilità della partecipazione di costui (Dr. Paolo Sossai) alla selezione”*. In merito alla conferma della statuizione del Giudice di primo grado sulla nullità del contratto di conferimento dell'incarico al Dr. Sossai, motivava la Corte territoriale che *“La carenza di un requisito essenziale per l'accesso alla selezione rende nulla*

la inclusione del nominativo del Sossai nella terna degli idonei (selezione che, come ritenuto dalla Suprema Corte - cfr. ex plurimis, Cass. N. 23480/2007; 21593/2005 - non ha natura concorsuale) e inficia, di conseguenza, per nullità derivata anche la individuazione con scelta di carattere fiduciario, adottata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. Tale conclusione assorbe ogni altro motivo di gravame principale e comporta la conferma della statuizione della declaratoria di nullità del contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale stipulato tra il Dott. Sossai e l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche”;

All'esito della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 456/2012, anche a seguito della nota prot. n. 13283 del 29/5/2012 della Direzione Generale ASUR, il Direttore di Area Vasta n. 1, con Determine n. 611 del 6/6/2012 e n. 614 del 7/6/2012, dava esecuzione alla sentenza del Tribunale di Urbino n. 408/2011, confermata dalla Corte di Appello;

Avverso i suddetti provvedimenti datoriali insorgeva il Dr. Paolo Sossai con ricorso avanti al Tribunale di Urbino, sezione Lavoro, perché, previa adozione della misura cautelare, accertasse che le predette sentenze non avevano efficacia esecutiva e, conseguentemente, dichiarare la nullità delle delibere n. 611/AV1 del 6/6/2012 e n. 614/AV1 del 7/6/2012;

Nel contempo, il Dott. Sossai presentava ricorso alla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, per ottenere la cassazione della sentenza della Corte di Appello n. 456/2012;

Nelle more del giudizio avanti la Cassazione, il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 25/2015 pubblicata in data 17/4/2015, accertava che *“la sentenza n. 456/2012 della Corte di Appello di Ancona, sez. Lavoro, e la sentenza n. 408/2011 del Tribunale di Urbino non hanno efficacia esecutiva”* e conseguentemente dichiarava *“la nullità della delibera n. 611/AV1 del 6/6/2012 e della delibera n. 614/AV1 del 7/6/2012 e, per l'effetto, ordina alla resistente di mantenere e reintegrare il Dott. Sossai nel posto di direttore della U.O. Medicina Generale dell'Ospedale di Urbino fino al giudicato ovvero, preso atto che il contratto di lavoro è stato rinnovato fino al luglio 2019, fino alla scadenza del contratto se successiva”;*

Avverso quest'ultima sentenza l'ASUR Marche proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Ancona, sezione Lavoro, in quanto l'originario incarico, conferito con la n. 349 del 19/6/2009 e dichiarato nullo dal Giudice del Lavoro, non era stato rinnovato ed il Dr. Sossai era stato mantenuto in servizio nelle more della pronuncia definitiva da parte della Cassazione. Il Dr. Paolo Sossai resisteva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;

Con sentenza n. 177/2016 pubblicata in data 26/8/2016 la Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava che *“il contratto intercorrente tra le parti, scaduto in data 25 luglio 2014, non era stato rinnovato e conseguentemente il mantenimento dell'incarico da parte del Sossai doveva persistere soltanto fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 456 del 2012 emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Ancona”*. Confermava nel resto la sentenza impugnata;

In data 21/11/2017 la Suprema Corte decideva sul ricorso proposto da parte del Dr. Sossai avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona n. 456/2012. Il ricorso, rubricato al n. 22834/2012, veniva rigettato con sentenza n. 6594/2018, pubblicata in data 16/3/2018;

Considerato che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 6594/2018, pubblicata in data 16/3/2018, le statuizioni delle sentenze n. 456/2012 della Corte di Appello e n. 408/2011 del Tribunale di Urbino sono passate in giudicato, per cui la declaratoria della nullità del contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale stipulato tra l'ASUR Marche e il Dr. Paolo Sossai in forza della Determina n. 349 del 19/6/2009 del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, ormai inoppugnabile, obbliga le parti ad osservarla;

Che, peraltro, come statuito dalla sentenza n. 177/2016 della Corte di Appello di Ancona, il contratto in parola, scaduto il 25/7/2014, non è stato rinnovato, per cui il Dott. Sossai doveva essere mantenuto nell'incarico fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 456/2012 della Corte di Appello di Ancona, sezione Lavoro, anch'essa passata in giudicato;

Considerato inoltre che a seguito dell'emanazione della Sentenza della Corte di Cassazione n. 6594/2018 occorre procedere, altresì, in conformità al giudicato di secondo grado, al risarcimento del danno da perdita di chances dovuto al Dr. Massimo Gunelli mediante corresponsione di 1/3 delle differenze retributive tra la posizione retributiva di fatto fruita e quella corrispondente all'incarico dirigenziale non attribuito;

Considerato infine che la presa d'atto dell'intervenuto passaggio in giudicato delle sentenze dichiarative della nullità dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa comporta necessariamente la cessazione anche degli incarichi medio tempore conferiti al Dr. Paolo Sossai di Direttore del Dipartimento di Medicina e di reggenza ad interim della U.O.C. Geriatria, in quanto entrambi di natura fiduciaria ed a tempo determinato, conferibili esclusivamente al Dirigente Medico titolare di incarico di Unità Operativa Complessa;

Attestata la regolarità tecnica della presente determina;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si

PROPONE

1. di recepire e conformarsi alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Urbino, sezione Lavoro, n. 408/2011, confermata dalla sentenza n. 456/2012 resa dalla Corte di Appello di Ancona, sezione Lavoro, divenuta inoppugnabile a seguito della sentenza n. 6594/2018 della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, che ha disapplicato gli atti della procedura finalizzata al conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Medico dell'unità di medicina interna-lungodegenza del presidio ospedaliero di Urbino e dichiarato la nullità del contratto di conferimento dell'incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa di Medicina Generale/Lungodegenza del Presidio Ospedaliero di Urbino al Dr. Paolo Sossai;
2. di dichiarare, per effetto delle disposizioni di cui al suesteso punto 1, l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro tra l'Asur Marche – Area Vasta 1 e il Dr. Paolo Sossai con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento.
3. di notificare il presente atto al Dr. Paolo Sossai, al Direttore del POU AV1 e alla Direzione dell'Asur Marche;
4. di stabilire che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 177/2016, passata in giudicato, il Dr. Paolo Sossai è mantenuto nell'incarico fino alla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento di recepimento delle sentenze del Tribunale di Urbino, sezione Lavoro, n. 408/2011, confermata dalla sentenza n. 456/2012 resa dalla Corte di Appello di Ancona, sezione Lavoro, passate in giudicato;
5. di dare atto che l'intervenuto passaggio in giudicato delle sentenze dichiarative della nullità dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa comporta necessariamente la cessazione anche degli incarichi medio tempore conferiti al Dr. Paolo Sossai di Direttore del Dipartimento di

Medicina e di reggenza ad interim della U.O.C. Geriatria, in quanto entrambi di natura fiduciaria ed a tempo determinato, conferibili esclusivamente al Dirigente Medico titolare di incarico di Unità Operativa Complessa;

6. di dare mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per la predisposizione degli atti conseguenti ed in particolare quelli relativi al risarcimento del danno da perdita di chances dovuto al Dr. Massimo Gunelli mediante corresponsione di 1/3 delle differenze retributive tra la posizione retributiva di fatto fruita e quella corrispondente all'incarico dirigenziale non attribuito;
7. di attestare che dall'adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi per il Bilancio economico dell'Area Vasta 1;
8. di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV1, a norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

Dott. Paolo Pierella

Dirigente U.O.C. Gestione risorse umane
Responsabile del procedimento

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati.